



Ordinanza Sindacale N. 4 Del 10/04/2024

IL SINDACO

OGGETTO: ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE SCOMMESSE E SALE DA GIOCO

Visto l'art. 117 della Costituzione, che attribuisce alla Regione la competenza a legiferare nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione statale, in materia di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute pubblica, nel caso di specie l'obiettivo è contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce un aumento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta di seguito nella vigente versione: “ *Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.* ”;

Visto l'art. 13 comma 7, della Legge Regionale n. 2/2020, attualmente in vigore, del quale si riporta il testo: “*Per le attività di cui all'articolo 3 i comuni prevedono la sospensione oraria dell'attività di gioco con apparecchi da intrattenimento: a) per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l'accesso ai minori, per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23:00 alle ore 9:00 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12:30 alle 14:30; b) per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l'accesso ai minori, per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10.* ”;

Vista la vigente Ordinanza prot. 88300 del 24/4/2023 in merito agli orari di esercizio delle sale scommesse e sale da gioco;

Considerato che occorre adeguare la suddetta Ordinanza alle previsioni della L.R. n. 2/2020;

Sentite le associazioni ed organizzazioni di categoria;

DISPONE

in esecuzione dell'attuale normativa in vigore, di rendere noto al pubblico, con appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura per le sale giochi, le sale scommesse e per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco;

ORDINA

1) Per le sale da gioco pubbliche e sale scommesse (tra cui anche bowling, sale bingo) aventi il gioco quale attività esclusiva o prevalente, e nelle quali è vietato l'accesso ai minori, **l'osservanza del seguente orario:**

Dalle ore 10.00 alle ore 02.00.

2) Per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco (bar, tabaccherie ecc...), e nei quali non è vietato l'accesso ai minori, l'osservanza del seguente orario:

dalle ore 09.00 alle 12.30, e dalle 14.30 alle 23.00.

Con riferimento al punto 2), gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico.

La presente Ordinanza non si applica alle attività che abbiano installato esclusivamente apparecchi da gioco senza vincita in denaro e comunque agli apparecchi senza vincita in denaro installati all'interno dei pubblici esercizi – art. 13 comma 8 della L.R. n. 2/2020.

Ogni inosservanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative (previste dall'art. 7-bis comma 1-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da applicare secondo i principi previsti dall'art. 16 della Legge n. 689/198, come modificato dall'art. 6 bis del D. L. 92/2008 conv. con modif. nella L. 125/2008) e penali.

Viene disposta l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

M A N D A

al sig. Questore, all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Municipale, all'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, alle Organizzazioni di categoria per quanto di rispettiva competenza.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.